

3) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Peftiev.

4) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 290 dell'1.10.2011.

---

**Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2014 — Novartis/UAMI — Dr Organic (BIOCERT)**

(Causa T-605/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BIOCERT — Marchio nazionale denominativo anteriore BIOCEF — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2015/C 034/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Dr Organic Ltd (Swansea, Regno Unito)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Dr Organic Ltd.

**Dispositivo**

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010-4) è annullata.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 4.2.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Inter-Union Technohandel/UAMI — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)**

(Causa T-278/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROFLEX — Marchio nazionale denominativo anteriore PROFEX — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2015/C 034/36)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Inter-Union Technohandel GmbH (Landau in der Pfalz, Germania) (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e A. Feutlinske, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL (Barcellona, Spagna)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 27 marzo 2012 (procedimento R 413/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Inter-Union Technohandel GmbH e la Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 marzo 2012 (procedimento R 413/2011-2) è annullata.*
- 2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 273 dell'8.9.2012.

---

### Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2014 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione

(Causa T-476/12) <sup>(1)</sup>

**[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Documenti relativi agli impianti della ricorrente ubicati in Germania e interessati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Diniego parziale di accesso — Informazioni ambientali — Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006 — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione manifestata dallo Stato membro — Articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1049/2001»]**

(2015/C 034/37)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e C. Dittrich, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e H. Krämer, in seguito H. Krämer e M. Konstantinidis, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione implicita della Commissione del 4 settembre 2012 nonché, in subordine, della decisione implicita della Commissione del 25 settembre 2012 e, dall'altro, della decisione della Commissione del 17 gennaio 2013, con cui è stato negato l'accesso integrale all'elenco trasmesso dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1), in quanto tale documento contiene informazioni relative a taluni impianti della ricorrente, situati sul territorio tedesco, riguardanti le assegnazioni preliminari nonché le attività e i livelli di capacità con riferimento alle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) negli anni dal 2005 al 2010, l'efficienza degli impianti e le quote di emissioni annuali preliminarmente assegnate per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020.